



COMUNE DI VALDOBBIADENE

(Provincia di Treviso)

COPIA

ORDINANZA n. 179 del 10-12-2021

Oggetto: Ordinanza, ex artt. 50 54 D.lgs. 267/2000, per l'imposizione dell'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree (cd. mascherine) e adozione di altre misure preventive a tutela della salute pubblica per il contenimento della diffusione del COVID-19

IL SINDACO

PREMESSO che in data 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia Covid- 19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale e con successiva dichiarazione del 11 marzo 2020 è stata valutata "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

RILEVATO che il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, unitamente all'uso dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree (cd. "mascherine") sono misure indicate tra le idonee ad impedire la diffusione del contagio;

CONSIDERATO che il novellato articolo 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., in situazioni di emergenza sanitaria o di igiene pubblica consente al Sindaco di intervenire, quale rappresentante della comunità locale, con atti idonei alla gestione di situazioni di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

ATTESO che il Ministero della Salute, il 22 giugno 2021, ha emanato l'ordinanza *Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in "zona bianca" con cui, dal 28 giugno 2021, nelle "zone bianche" "cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti;*

CONSIDERATO che il decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 e la relativa legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126 ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021 e previsto l'obbligo del possesso della certificazione verde per accedere a fiere e sagre anche locali;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute del 28 ottobre 2021 che reitera, fino al 31 dicembre, le misure di cui all'ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021 concernente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nella "zona bianca" ovvero l'utilizzo obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale laddove non sia possibile rispettare il distanziamento;

CONSIDERATO che, in una apposita riunione tenutasi in data 30 novembre 2021 del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica (C.P.O.S.P.), convocata dal sig. Prefetto di Treviso, è stato confermato il trend in aumento di positivi al COVID-19 nella Provincia di Treviso, evidenziando la situazione di pericolo di nuova massiva diffusione del virus;

CONSIDERATI altresì i dati al 10 dicembre 2021 relativi ai nuovi casi ricevuto dall'ULSS2 Marca Trevigiana che confermano l'aumento di positivi al COVID-19;

SENTITO il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS2 Marca Trevigiana in merito all'attuale scenario epidemiologico nel territorio del distretto asolano nel quale rientra Valdobbiadene;

CONSIDERATO che con l'approssimarsi del periodo natalizio, è preventivabile che si creino situazioni di possibili assembramenti;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, regionale e locale;

CONSIDERATA la necessità di adottare, prioritariamente, tutte le misure preventive a tutela della salute pubblica, riducendo in tutti i modi possibili l'eventualità di una sua messa in pericolo;

RICHIAMATI e fatti propri, quali elementi integranti e sostanziali della presente, motivazioni e contenuti dei diversi provvedimenti adottati rispettivamente dal Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Sanità e dalla Regione del Veneto in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.lgs. 267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, per l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;

VISTO l'art. 3 del decreto legge n. 19/2020 convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 7 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 in merito alle misure di contenimento del contagio che si applicano nei territori classificati in "zona bianca";

VISTO il D.L. 26.11.2021, n. 172, che istituisce l'obbligo del green pass per l'accesso a spettacoli, eventi sportivi, ristorazioni, feste e cerimonie pubbliche; 2021, n.172;

RITENUTO che, per quanto fin qui esposto, allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico del Comune di Valdobbiadene, sussista sia il requisito della contingibilità, in quanto la situazione non può essere affrontata tramite l'adozione di strumenti giuridici ordinari che prevengano la formazione di assembramenti nelle piazze del paese, sia il requisito dell'urgenza, per l'imminente documentato danno alla salute pubblica che, protraendosi tale situazione, deriverebbe dalla mancata adozione nell'immediatezza di un provvedimento di natura cautelare;

RITENUTO, nel rispetto del principio della contingibilità, di adottare la presente ordinanza fino al miglioramento della situazione che verrà certificata dalle Autorità preposte, riservandosi una successiva valutazione all'evidenza dell'evoluzione del contesto pandemico;

ORDINA

L'OBBLIGO, DALLA DATA DI ADOZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA E FINO AL MIGLIORAMENTO DELLA SITUAZIONE CHE VERRÀ CERTIFICATA DALLE AUTORITÀ PREPOSTE E RECEPITO CON FORMALE REVOCA:

- **DI INDOSSARE ANCHE ALL'APERTO I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DELLE VIE AEREE (CD. "MASCHERINE") A COMPLETA COPERTURA DI NASO E BOCCA IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, FATTI SALVI I SOGGETTI ESCLUSI DALLA NORMATIVA VIGENTE;**
- **DI OSSERVARE UN DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE DI UN ALMENO UN METRO DAGLI ALTRI UTENTI, AD ECCEZIONE DEI COMPONENTI DELLO STESSO NUCLEO FAMILIARE O CONVIVENTI O PER LE PERSONE CHE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI NON SIANO SOGGETTE A TALE DISTANZIAMENTO**

DISPONE

- che la presente ordinanza sia divulgata tramite pubblicazione sul sito internet comunale e altre forme di pubblicità ritenute idonee, nonché tramite pubblicazione nell'albo pretorio on-line;
- che sia garantito, da parte degli organizzatori di eventi in area pubblica o aperta al pubblico, un adeguato servizio di controllo e sensibilizzazione sul rispetto della presente Ordinanza;

AVVERTE

alla vigilanza ed al controllo delle presenti disposizioni è tenuta la Forza di Polizia territorialmente competente con il coinvolgimento della Polizia Locale. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza sindacale, per quanto previsto dal D.L. n. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2000, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a e 1.000,00.

Ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a € 400,00. Si applicano le procedure di cui all'art. 2 del D.L. n. 33/2020 e dell'art. 4 del D.L. 19/2020.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al Prefetto della Provincia di Treviso, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Copia della presente ordinanza viene trasmessa per conoscenza e eventuali adempimenti di competenza:

- Al sig. Prefetto di Treviso
- Alla Questura di Treviso
- Al Comando Compagnia Carabinieri di Vittorio Veneto
- Alla Stazione dei Carabinieri di Valdobbiadene
- Al Comando della Guardia di Finanza di Conegliano
- Al Servizio di Polizia Locale di Valdobbiadene
- Al Messo comunale per la pubblicazione
- All'Ufficio Attività Produttive per la comunicazione agli operatori commerciali su area pubblica.

IL SINDACO
Luciano Fregonese

Attestazione di conformità all'originale

Copia informatica conforme all'originale cartaceo, sottoscritta digitalmente ai sensi degli artt. 22 e 23-ter, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 42. A uso amministrativo.

Valdobbiadene, 10-12-2021

Il Responsabile del Servizio
f.to Giovanna Carla Maddalosso